



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09/06/2016	Verbale numero 19
------------------------------	--------------------------

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART.151 D. LGS. N.267/2000 E ART.10 D. LGS. N.118/2011) - APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di giugno alle ore 17.35, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ANGELINI RANDO	Sindaco
CONTI CARMELINA	Consigliere
ROSATI DARIA	Consigliere
FABRIZI CARLO	Consigliere
TALVACCHIA SIRIO	Consigliere
FORLINI ALESSANDRO	Consigliere
MECO FRANCA	Consigliere
AMATUCCI ANNUNZIO	Consigliere
DI BONAVENTURA GABRIELE	Consigliere
ROMANDINI ELICIO	Consigliere

e risultano assenti:

FERRI MARCO	Consigliere
GALLI VALENTINA	Consigliere
DI MATTEO ROBERTA	Consigliere

Totale presenti n.10 e assenti n. 3

Il Presidente arch. Rando Angelini, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Sindaco-Presidente introduce il 9° punto all'ordine del giorno ed a seguire invita il Consigliere **Alessandro Forlini**, con delega delle funzioni in materia di "Politiche economiche, finanziarie e di bilancio", ad illustrare la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Forlini il quale illustra dettagliatamente la proposta di deliberazione in discussione come segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*".

Il D. Lgs. n.118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali - ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione - nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalla precedente normativa (D.P.R. n.194/1996), che hanno conservato la funzione autorizzatoria, ai quali sono stati però affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D. Lgs. n.118/2011, ai quali è stata attribuita la funzione conoscitiva (art.11, comma 12).

Nel 2016 è stato previsto invece il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli All. n.9 e 10 al D. Lgs. n.118/2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art.4 e All. n.6 del D. Lgs. n.118/2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i Comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.174, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dall'art.10, comma 15, del D. Lgs. n.118/2011, la Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 28/04/2016, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'All. n.9 al D. Lgs. n.118/2011.

Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), osservando altresì i principi contabili generali ed applicati.

Pertanto il Consigliere Forlini ricorda, altresì, che in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, quali atti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione, sono state adottate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione Giunta Comunale n.117 del 14/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del D.U.P. 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170 D. Lgs. n.267/2000;
- deliberazione Consiglio Comunale n.39 del 30/12/2015 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2016-2018;
- deliberazione Giunta Comunale n.41 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2016-2018, nella quale si è tenuto conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

- deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 25/05/2016, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2016-2018.

L'attività di programmazione ha coinvolto in prima persona i Responsabili delle Aree, gli Assessori di riferimento, il Sindaco nonché il Consigliere Forlini, con delega delle funzioni in materia di "Politiche economiche, finanziarie e di bilancio" ed il Segretario Comunale. Essa è frutto dell'interconnessione tra quelle che possiamo considerare "spese obbligatorie" (personale, rate ammortamento mutui, contratti e convenzioni in essere, servizi obbligatori o istituzionali, etc.) e le c.d. "spese discrezionali" che afferiscono esclusivamente alla sfera politica. Tale attività di programmazione rappresenta un giusto compromesso tra queste due "anime" al fine di perseguire gli obiettivi che l'Amministrazione vuol conseguire.

Dell'adozione delle predette deliberazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art.7, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, è stata data comunicazione ai Consiglieri, con nota prot. n.6.512 del 23/05/2016, ed all'Organo di Revisione, con nota prot. n.6.868 del 27/05/2016.

Il relatore riferisce quindi, nel dettaglio, sui contenuti delle previsioni di bilancio, formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti del D.U.P. 2016-2018, così come aggiornato.

Terminata la relazione il **Sindaco-Presidente** invita i Consiglieri ad intervenire nella discussione:

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale:

-Gabriele Di Bonaventura il quale, dopo aver richiamato i propri interventi già espressi nelle proposte precedenti, relative a tariffe ed imposte, proposte propedeutiche all'approvazione del Bilancio di previsione 2016, ritiene necessario fare un'attenta riflessione politica sulle disposizioni in materia di Patto di Stabilità, così come viene applicato dal Governo centrale ai Comuni c.d. "virtuosi" i quali devono scontare paradossalmente anche la mala gestione degli altri Enti territoriali diffusi nel territorio nazionale, affinché vengano rispettati determinati parametri.

Tali disposizioni non hanno di fatto consentito, per quanto riferito in aula dalla maggioranza, di avviare alcuni interventi strutturali e strategici per l'Ente, sia in materia di infrastrutture che di opere di manutenzione straordinaria sul territorio.

"Il Patto di Stabilità, in sostanza, impone un limite tassativo nei pagamenti, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici e il legislatore, nonostante le richieste pervenute da più parti, non ha voluto considerare gli impegni contrattuali già assunti dall'Ente per cui oggi, il nostro Comune, ha i soldi per finanziare nuove opere ma di fatto non può farle eseguire, in quanto successivamente non potrebbe pagarle per rispettare quel limite dettato dal Patto di Stabilità, limitatamente riformato con la Legge di Stabilità 2016.

Questo sistema potrebbe restringere, di fatto, l'autonomia organizzativa dell'Ente impedendogli sia di realizzare nuove opere pubbliche, sia di effettuare necessari interventi di manutenzione. Queste premesse sono un invito per l'Amministrazione ad intervenire immediatamente quando ve ne siano i presupposti e i tempi necessari per adempiere in quanto eventuali ritardi andrebbero a costituire un elevato avanzo di amministrazione con riflessi rilevanti verso le esigenze della cittadinanza. Tuttavia l'Ente, con la riforma del codice degli appalti e fatte le dovute premesse avrebbe la possibilità di fare ricorso alle piccole e medie imprese o P.M.I. esistenti sul territorio comunale le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari preposti. Per questa ragione, e anche per le oggettive difficoltà di attrarre capitali, necessitano da parte dell'Ente avviare politiche di sostegno verso la P.M.I. per favorirne e facilitare la politica gestionale nel suo complesso, vuoi per la diversa tipologia di organizzazione, vuoi per la limitata disponibilità di capitali. Anche la Commissione

Europea, ha più volte sottolineato la necessità di intraprendere misure di sostegno nazionali e dell'Unione per favorire questa categoria di imprese. Sappiamo che le P.M.I. soffrono spesso la concorrenza di grandi aziende e si vedono escluse dalla concorrenza di mercato.

E' necessario pertanto che l'Amministrazione Comunale, sulla scorta della nuova riforma sugli appalti, dia appositi indirizzi agli uffici comunali competenti e in particolare all'Area tecnica per dar seguito a tali indicazioni. E' necessario attivarsi per predisporre un apposito elenco delle ditte di fiducia locali e/o altri accorgimenti (ad esempio in materia di SOA), previsti dalla legge per favorire alle piccole imprese locali la loro partecipazione nelle gare di appalto che l'Ente intenderà avviare in questa legislatura. La nuova riforma del codice degli appalti, entrata in vigore il 18 aprile u.s., ha ridotto notevolmente alcune procedure, favorendo oltre la semplificazione e la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese e professionisti, anche un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le P.M.I., dando corso allo spirito delle direttive europee."

-Elicio Romandini il quale riprendendo il discorso del Di Bonaventura e richiamandosi ad alcune soluzioni già applicate dalla Provincia di Teramo in materia di appalti, richiama l'Amministrazione comunale sulla necessità di favorire nelle gare di appalto che saranno avviate dall'Ente, le piccole ditte locali, richiamandosi appunto alla nuova riforma del Codice degli appalti, il quale prevede la realizzazione di opere anche per lotti funzionali e d'importi, quindi, al di sotto della soglia comunitaria. Sarebbe necessario, a parere del Consigliere, che l'Ente si dotasse anche di un Regolamento interno al fine di perseguire, nelle gare di appalto, il miglior rapporto qualità-prezzo, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di aggiudicazione e soprattutto per garantire un maggiore accesso alle P.M.I. negli appalti pubblici, soprattutto quelle locali.

"Tali principi, conclude il Consigliere, rientrano fra le azioni prioritarie per sostenere la crescita del sistema economico locale e per tutelare la concorrenza e discriminazione di sorta. Invita, pertanto, in caso di necessità, l'Amministrazione comunale a suddividere, durante la fase di progettazione l'importo progettuale in più lotti anche per favorire la possibilità di sub-appalti, garantendo la corresponsione diretta nei pagamenti dei vari SAL, semplificare l'accesso degli appalti alle aggregazioni fra P.M.I. e soprattutto rilanciare l'economia del nostro territorio".

Terminati gli interventi il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 18/08/2000 n.267:

- all'art.151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni"*;
- all'art.162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni"*

di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni";

RICHIAMATI:

- il D.M. Ministero dell'Interno 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il D.M. Ministero dell'Interno 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n.118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della L. 05/05/2009 n.42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10/08/2014 n.126;

PRESO ATTO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*";
- il D. Lgs. n.118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria All. nn.4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art.3, comma 11),
 - b) hanno potuto rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art.3, comma 12),
 - c) hanno potuto rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4),
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n.194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D. Lgs. n.118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art.11, comma 12);

TENUTO CONTO che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli All. n.9 e 10 al D. Lgs. n.118/2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato,
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale,
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art.4 e All. n.6 del D. Lgs. n.118/2011,
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i Comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.13 del 14/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata prorogata al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

VISTO inoltre l'art.10 D. Lgs. n.118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall'art.11, comma 14, D. Lgs. n.118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

VISTE le istruzioni pubblicate da ArConET (Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali) sul sito istituzionale ad oggetto *"Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, nell'esercizio 2016"*, in cui viene precisato che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

RICORDATO altresì che, ai sensi del citato art.151, comma 1, D. Lgs. n.267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), osservando altresì i principi contabili generali ed applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.117 del 14/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del D.U.P. 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170 D. Lgs. n.267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.39 del 30/12/2015, ha approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.41 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2016-2018, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.10 del 25/05/2016, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2016-2018;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P., con propria deliberazione n.42 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art.11 D. Lgs. n.118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.11, comma 3, D. Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esercizio 2015;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) la nota integrativa al bilancio;

f) la relazione dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 26, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali e, pertanto, è vietata la possibilità per i Comuni di incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi, fatta eccezione che per la TaRi, rispetto ai livelli applicati nel 2015;

VISTO altresì l'art.1, comma 169, L. n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene pleonastico approvare di nuovo in sede consiliare le aliquote e le tariffe dei tributi nei termini già approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATI pertanto i contenuti degli atti deliberativi già precedentemente assunti nel 2015 in relazione ai singoli tributi comunali (IMu, TaSI, Add.le Comunale IRPeF, TaRi, etc.) e, nel rispetto della vigente normativa testè richiamata (art.1, comma 26, della L. n.208/2015), considerare gli stessi atti efficaci anche per il 2016;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art.172 D. Lgs. n.267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 09/06/2016, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 09/06/2016, relativa all'approvazione dei **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'IMu e della TaSI**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 09/06/2016, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'art.3, comma 55, L. n.244/2007, come modificato dall'art.46, comma 2, D.L. n.112/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09/06/2016, relativa all'approvazione del **Piano Finanziario TaRi 2016**, previsto dall'art.8 D.P.R. n.158/1999 ed inviato dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 09/06/2016, relativa alla **quantificazione dei costi dei servizi indivisibili finanziati dalla TaSI**, ai sensi dell'art.1, comma 683, della L. n.147/2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 09/06/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 31/03/2016, relativa alla conferma dei **valori della quota di partecipazione alla Fiera del 1° maggio**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 28/04/2016, relativa alla conferma delle **tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità**, di cui al Capo I del D. Lgs. n.507/1993, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 28/04/2016, relativa alla conferma delle **tariffe dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni**, di cui al Capo I del D. Lgs. n.507/1993, per l'esercizio di competenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 28/04/2016, relativa alla conferma delle **tariffe del servizio di trasporto scolastico**, per l'esercizio di competenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 28/04/2016, relativa alla conferma delle **aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPeF**, per l'esercizio di competenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 28/04/2016, relativa alla determinazione dei **costi per il rimborso di stampati vari e di fotocopie di atti**, per l'esercizio di competenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 28/04/2016, relativa all'approvazione dei **valori fissi relativi ai diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni urbanistiche**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 28/04/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe per l'applicazione del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche** di cui all'art.63 del D. Lgs. n.446/1997, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 28/04/2016, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli artt.142 e 208 D. Lgs. n.285/1992;
- deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 28/04/2016, relativa all'approvazione dei **valori della compartecipazione alle spese per l'organizzazione di fiere**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'art.2, commi 594-599, L. n.244/2007;
- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014) e del rendiconto dell'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata relativo all'esercizio 2014;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2015;
- il **prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica** (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art.172, comma 1, lett.e), D. Lgs. n.267/2000;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la L. n.243/2012, emanata in attuazione dell'art.81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'art.9, comma 1, il quale impone agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali,
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'art.9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;

- l'art.10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;
VISTO inoltre l'art.1, commi da 707 a 734, della L. 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha disapplicato la disciplina di Patto ed introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel Pareggio di Bilancio;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il Pareggio di Bilancio:

- Regioni, Province e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 5 titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi 3 titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui ed il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rinvenienti da debito (comma 711);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio ed a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMu-TaSI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul Patto di Stabilità Interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del Pareggio di Bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

VISTO inoltre l'art.1, comma 737, della citata Legge di Stabilità 2016, il quale per il 2016 e 2017 consente ai Comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 56, della L. n.244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'art.14, comma 1, del D.L. n.66/2014 (conv. in L. n.89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal

conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'art.14, comma 2, del D.L. n.66/2014 (conv. in L. n.89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSTATATO che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione sul presente provvedimento, mediante apposita e motivata relazione, in data 31/05/2016;

UDITA la relazione del Consigliere Forlini;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come sopra estesi;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Gabriele Di Bonaventura e Elicio Romandini), astenuti n.0, su n.10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art.174, comma 3, D. Lgs. n.267/2000 e degli artt.10 e 11 D. Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema All. n.9 al D. Lgs. n.118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
- 3) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del Pareggio di Bilancio di cui all'art.1, commi da 707 a 734, L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art.162, comma 6, D. Lgs. n.267/2000;
- 5) di dare atto, per quanto dettagliato in premessa, di confermare l'efficiacia delle deliberazioni relative a tariffe ed aliquote dei tributi e delle addizionali comunali già approvate nell'esercizio 2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art.216, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;
- 7) di pubblicare sul sito internet istituzionale i dati relativi al presente bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;
CON VOTAZIONE che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D. Lgs. n.267/2000.